

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 3

Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026

Conferenza di servizi decisoria per l'esame del progetto definitivo delle opere di soppressione dei passaggi a livello sulla SS 38 nei comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro: Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano – soppressione passaggi a livello ai Km 8+223, Km 8+665 e Km 9+412.

Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi e approvazione del progetto definitivo

Il Commissario Straordinario

VISTO il decreto-legge n. 10 del 5.02.2024, recante “*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»* convertito dalla Legge n. 42 del 27.03.2024.

VISTA la Legge di conversione n. 42 del 27.03.2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 05/04/2024, del decreto-legge n. 10 del 5.02.2024, che ha introdotto all'art. 3 il comma 2-bis secondo il quale “*l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*”.

VISTO che alla luce dell'art. 3 comma 2 bis della citata Legge “*omissis...Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...omissis...*”.

VISTO l'art. 3, comma 2-ter, della citata Legge che dispone: “*Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*”.

VISTO l'art. 4, comma 2, che dispone: “*... allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle*



società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;

VISTO il comma 1-*quater* dell'art. 44 del DL 77/2021 che prevede che: “Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario



attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati".

VISTA la nota del Commissario straordinario uscente prot. n. 2917 del 30 maggio 2024, con la quale è stata trasmessa all'AD di RFI S.p.A., in quanto Commissario straordinario subentrante, il documento "Relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 5 febbraio 2023 n. 10, convertito con modificazioni con legge 27 marzo 2024 n. 42", contenente lo stato di attuazione degli interventi e gli impegni finanziari assunti;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 11 giugno 2024 con la quale il Commissario ha adottato le disposizioni organizzative aventi a riferimento le Opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano- Cortina 2026 relative agli interventi di soppressione dei passaggi a livello insistenti sulla Strada Statale 38;

PREMESSO CHE:

- con la nota n. 1463 del 9 dicembre 2022 il Commissario di Governo, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026, SIMICO S.p.A., ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria sincrona, ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14-ter e 14-quater della L.241/1990 e s.m.i. finalizzata all'acquisizione di pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo in oggetto;
- in data 21/12/2022 si è svolta in modalità telematica la riunione di Conferenza di Servizi;
- nel corso della procedura di Conferenza di Servizi decisoria, sono state richieste dagli Enti/amministrazioni coinvolti modifiche e/o integrazioni al progetto definitivo in esame;
- con nota prot. n. 132-2023 del 12/01/2023 il Commissario Straordinario *pro tempore* ha comunicato il differimento del termine della chiusura della conferenza di Servizi al fine di consentire l'adeguamento del progetto da parte RFI alle richieste intervenute nell'ambito della CdS;
- con nota n. 729 del 10/03/ 2023 il Commissario straordinario ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti l'avvenuto caricamento da parte di RFI S.p.A. sulla piattaforma digitale delle modifiche ed integrazioni progettuali richieste in sede di Conferenza di Servizi;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi i Sindaci dei Comuni di Chiuro e Ponte in Valtellina hanno trasmesso la nota del 20/03/2023 con la quale hanno espresso ulteriori valutazioni in merito al progetto presentato in Conferenza e in particolare: *Con riferimento alla Sua nota in data 10 marzo 2023, prot. n. 729-2023,*



inerente il progetto in oggetto, i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Chiuro (So) e Ponte in Valtellina (So), prendono atto dell'accoglimento di parte delle osservazioni presentate con nota in data 10 gennaio 2023. Permangono alcune criticità alle quali si chiede di porre rimedio. Nel dettaglio:

- [opere di soppressione PL al Km 8+223] *in via Cavour, in comune di Ponte in Valtellina: l'allargamento dell'area di svolta per i veicoli provenienti dalla SS38, mediante il nuovo innesto progettato, invade in maniera sensibile la proprietà privata a valle della sede stradale, si chiede di prevedere un allargamento meno invasivo od un allargamento anche a monte della sede stradale;*
- [opere di soppressione PL al Km 8+665] *in via Casacce, in comune di Chiuro, in corrispondenza del PL 8+665, presso il quale è prevista la realizzazione di un sottopasso avente larghezza utile interna di m. 6,00, si chiede che gli elaborati riportino anche la possibilità di transito degli autoveicoli, con limite di ingombro in altezza;*
- *permane la criticità circa il tracciato del percorso ciclopedonale di raccordo dal PL 9+412 al sottopasso ciclopedonale esistente nei pressi della stazione ferroviaria "Chiuro", in quanto quello previsto negli elaborati progettuali risulta essere molto invasivo e compromette, oltre ogni ragionevole misura, lo spazio utilizzato da una attività produttiva lì ubicata e l'area esterna, destinata a giardino e parcheggio auto, di pertinenza dell'abitazione posta in adiacenza al percorso. Si chiede pertanto un percorso alternativo a quello proposto o, in alternativa, la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in adiacenza al PL 9+412".*
- a seguito di tali osservazioni RFI ha adeguato il progetto al fine di recepire le prescrizioni in merito alle opere di Soppressione dei PL ai Km 8+223 e Km 8+665, mentre non ha aggiornato il progetto per le opere afferenti la Soppressione del PL al Km 9+412 sulla base della comunicazione del Commissario pro-tempore prot. 00003337-2023 del 6/11/2023, con la quale comunicava a RFI che non essendo stata raggiunta una soluzione progettuale condivisa con il Comune di Chiuro si dovrà procedere con lo stralcio degli interventi connessi dalla decisione della CdS;
- da ultimo il Commissario straordinario ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia con la nota prot. n. RFI-AD.CS.MT\PEC\P\2024\0000002 del 17/06/2024 la richiesta di intesa, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del DL 32/2019, ai fini dell'approvazione delle opere necessarie per la soppressione del PL al km 8+223 e la richiesta di stralcio dall'oggetto della CdS delle opere sostitutive dei PL ai Km 8+665 e Km 9+412 in quanto non è stata trovata una soluzione condivisa con i comuni che sia compatibile con le esigenze di tempi e costi innanzi rappresenta;



- conseguentemente il Presidente della Regione Lombardia ha trasmesso la nota prot. n. A.1.2024.05333557 del 20/09/2024 (cfr. *infra*) con la quale: “ omissis... *Si prende in particolare atto che l'aggiornamento progettuale alle prescrizioni del Comune di Chiuro, ha comportato un notevole aumento del costo del progetto di soppressione del passaggio a livello al km 8+665, non coperto dai finanziamenti ad oggi disponibili e che la realizzazione del progetto, con le modifiche richieste dal Comune, non risulta ad oggi temporalmente compatibile con le tempistiche definite dal Programma Olimpiadi.*

Nella Relazione informativa sopra richiamata si riprende inoltre il fatto che non essendo stata raggiunta una soluzione progettuale condivisa con il Comune di Chiuro si procederà con lo stralcio dalla decisione della Conferenza di Servizi degli interventi connessi alla soppressione del passaggio a livello al km 9+412. Considerato che su quest'ultimo punto Regione Lombardia si è già espressa favorevolmente ai sensi dell'art.4, comma 2 del DL 32/2019, ovvero ai fini dell'Intesa tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Lombardia, con la DGR n. XII/1534 del 18 dicembre 2023, e che per gli interventi di soppressione del passaggio a livello al km 8+665 non è messa in discussione la possibilità di una loro approvazione in linea tecnica, in attesa dell'acquisizione da parte di RFI Spa delle necessarie coperture finanziarie, si ritiene di confermare l'Intesa già rilasciata con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale. Si è certi, sin d'ora, che non appena saranno reperite le risorse ad oggi mancanti e con già acquisita l'Intesa, si possa dar seguito quanto prima alla soppressione del PL al km 8+665, consapevoli del beneficio per la sicurezza e per l'efficienza dei servizi ferroviari derivante dalla risoluzione delle interferenze tra la linea ferroviaria e la viabilità...omissis”;

- si è proceduto a comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento espropriativo volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per le opere sostitutive del passaggio a livello alla Km 8+223, che si è concluso con la relazione Italferr del 12/09/2024 in cui si dà atto che è pervenuta una osservazione che è stata puntualmente controdedotta.

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE** a seguito delle integrazioni trasmesse da RFI in data 10/03/2023 ha comunicato quanto segue: “omissis... *Per quanto riguarda gli aspetti di tutela paesaggistica, richiamando il parere favorevole di massima del 12/01/2023 prot. n.*



549 e vista la documentazione integrativa (che comunque non comprende i fotoinserti a media distanza e a volo d'uccello richiesti), si esprime ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 parere favorevole alle opere così come descritte nella documentazione pervenuta a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- considerato che le opere vanno a incidere su suolo agricolo privo di manufatti antropici, al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi si richiede di minimizzare l'impatto della nuova viabilità secondaria riducendo allo stretto necessario la sezione e i rilevati stradali garantendo comunque la funzionalità dell'opera. In particolare, i tratti individuati dalle sezioni 39 alla 43 emergono eccessivamente dalla quota di campagna attuale e producono un inserimento paesaggistico forzato. In ogni caso, i rilevati sono ammessi solo ove strettamente necessari, per un rialzo che non superi i 50/60 cm;
- i fossi di guardia e le canalizzazioni dovranno essere eseguiti secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica escludendo l'uso del cls;
- sia garantito un adeguato ripristino dei luoghi a fine cantiere comprensivo di posa di terreno vegetale e idrosemina.

Per quanto riguarda inoltre gli aspetti di tutela archeologica, si conferma il parere reso con nota prot. n. 549 del 12/01/2023”.

Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica si riporta di seguito in stralcio il parere reso con nota prot. n. 549 del 12/01/2023: “omissis... Per quanto riguarda inoltre gli aspetti di tutela archeologica, a mente dei pareri, favorevoli con prescrizioni, espressi con note prot. n. 1318 del 21/1/2022 e prot. n. 29159 del 17/11/2021 da questa Soprintendenza nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 per i progetti di fattibilità tecnico-economica: "Soppressione dei passaggi a livello ai Km 8+223 e Km 8+665 insistenti lungo la linea Lecco — Tirano mediante la realizzazione di opere sostitutive" e "Soppressione del passaggio a livello al Km 9+412 in Comune di Chiuro insistente lungo la linea Sondrio — Tirano mediante la realizzazione di opere sostitutive", presentati da RFI S.p.a. con note prot. n. 1714 del 22/12/2021 (ns. prot. n. 32107 del 22/12/2021) e prot. n. 907 del 4/11/2022 (ns. prot. n. 27983 del 4/11/2022);

Considerato che il progetto definitivo trasmesso nell'ambito della presente conferenza dei servizi costituisce l'accorpamento degli interventi sopra richiamati;

Considerato che sebbene nell'area oggetto dei lavori non sussistano specifici provvedimenti di tutela archeologica (C.d. «vincoli») ai sensi della parte II e III del d.lgs. 42/2004, sulla base delle indagini e degli approfondimenti svolti è tuttavia possibile valutare un diffuso rischio



archeologico assoluto (potenziale) di grado medio e basso, determinato dai rinvenimenti noti e dalla parziale sovrapposizione delle opere con tracciati storici;

Considerato che parte delle opere previste riguardano aree a coltivo, non direttamente interessate da opere di urbanizzazione;

Visto che, al contrario, alcune opere insistono su viabilità esistente;

Considerato quindi che per le caratteristiche e la localizzazione delle attività di scavo e movimento terra previste è possibile valutare un rischio archeologico relativo di grado basso, questa Soprintendenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016, conferma di non richiedere l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e di esprimere proprio **nulla osta** alla realizzazione delle opere, a condizione che tutte le operazioni di scavo, compresa l'asportazione preliminare dello strato di coltivo per la realizzazione di piste o aree di cantiere, ricadenti nelle aree a rischio archeologico di grado basso e medio secondo le Carte del rischio a archeologico relativo allegate alla documentazione progettuale e qualora non interessino quote sicuramente già impegnate, siano eseguite con **l'assistenza archeologica** continuativa...omissis...”

- **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE- COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO** ha trasmesso la nota prot n. U0002828 del 17/03/2023 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio “omissis... a seguito della partecipazione alla riunione tenutasi alle ore 09:00 del giorno 21 dicembre 2022 di cui alla nota Vs. prot. n.1463- 2022 del 09/12/2022, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni Vs. prot. n.729-2023, questo Comando, per quanto di competenza, effettuate alcune verifiche e riscontri, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere rappresentate alle condizioni di seguito espresse:

1. Le infrastrutture viarie ed impiantistiche oggetto di modifica dovranno rispettare le normative di prevenzione incendi vigenti in materia di interferenze, in particolare dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza dalle attività di cui all'allegato I del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 eventualmente presenti nella zona interessata dall'intervento;
2. Qualora nell'ambito degli interventi da effettuare vengano realizzate nuove attività o apportate modifiche ad attività esistenti ricadenti ai punti indicati nell'allegato I al D.P.R. n.151/2011, dovranno essere attivate le procedure previste dal D.P.R. n.151/2011.

Per quanto non espressamente rilevabile dalla documentazione progettuale allegata all'istanza, dovrà essere garantita l'accessibilità ai mezzi VF nelle zone interessate dagli interventi e



dovranno essere rispettate le normative antincendio ed i criteri tecnici di prevenzione incendi che si desumono dalle finalità e dai principi base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività stesse”.

- **PROVINCIA DI SONDRIO - SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE** in data 20/03/2023 ha trasmesso il proprio parere di competenza il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...*Rilevato che, diversamente da quanto richiesto con la sopraccitata nota prot. 212/2023, il progetto aggiornato non contiene alcuna indicazione progettuale circa la semaforizzazione semi automatica del sottopasso esistente della SP 23 “di Castello dell’Acqua” alla ferrovia e alla SS 38. Ritenuto che a tale previsione debba comunque essere subordinata l’approvazione del progetto di soppressione del PL al Km 9+412, dando atto tuttavia che la relativa progettazione potrà essere sviluppata anche con la progettazione esecutiva dell’intervento; Atteso, che nel corso delle precedenti riunioni riguardanti interventi analoghi rientranti nel sopraccitato Accordo, il Commissario ha avuto modo di chiarire che in relazione alle previsioni dell’art. 2 della legge 354/1998 e dell’art. 4 della legge 55/2019, l’approvazione del progetto da parte del Commissario di governo d’Intesa con la Regione, comporta, ove occorra, anche variante agli strumenti urbanistici sia comunali (PGT) che provinciale (PTCP); si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo dell’opera, a condizione che nello sviluppo della progettazione esecutiva e nella successiva esecuzione siano recepite le seguenti:*

PRESCRIZIONI:

1. *prevedere la semaforizzazione semi automatica del sottopasso esistente della SP 23 “di Castello dell’Acqua” alla ferrovia e alla SS 38. Le motivazioni della richiesta sono rinvenibili nella sopraccitata nota prot. 212/2023;*
2. *il ciglio sud-ovest della rotonda deve essere dotato di barriera di contenimento, essendo adiacente al fosso colatore;*
3. *come già richiesto con la sopraccitata nota prot. 212/2023, deve essere prevista l’illuminazione della rotonda con lampade stradali perimetrali;*

e INDICAZIONI:

1. *correggere i refusi presenti al capitolo 11 - Cave e discariche (pag. 72) della relazione tecnica relativa alla soppressione del passaggio a livello al km 9+412 (Chiuro) e al capitolo 12 - Cave e discariche (pag. 111) della relazione tecnica relativa alla soppressione del passaggio a livello al km 8+223 e km 8+665 (Ponte in Valtellina e Chiuro). Risulta infatti*



impropriamente indicata la presenza di "numerose cave di prestito disponibili con buoni materiali di origine prevalentemente calcarea, silicea e basaltica";

sul territorio provinciale non sono previste "cave di prestito", di cui all'art. 38 della l.r. 14/98, cioè cave necessarie per la realizzazione di grandi opere pubbliche, tanto meno di origine calcarea, silicea e basaltica;

2. l'elaborato "piano di gestione delle terre" al capitolo 4 "quantitativo delle terre e rocce da scavo", evidenzia un fabbisogno di materiale per riporti e riempimenti di circa 3000 mc. Al fine di incentivare circoli virtuosi nell'utilizzo delle materie prime e nel recupero dei rifiuti inerti, per l'esecuzione dei nuovi manufatti dovrà essere privilegiato, per quanto possibile, l'utilizzo di aggregati riciclati;

3. sia privilegiato l'interramento delle linee elettriche esistenti interferenti con l'opera in progetto e siano predisposti cavidotti destinati ad ospitare eventuali futuri sottoservizi (linee elettriche, telecomunicazioni, ecc...);

4. l'esecuzione dei lavori potrebbe comportare la generazione diretta o indiretta di acque reflue da attività di cantiere, da lavaggio piazzali e attrezzature e di tipo civile; nel caso l'appaltatore dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni allo scarico; in proposito eventuali informazioni potranno essere richieste, in qualità di autorità competente, a questa Provincia (Servizio Ambiente e rifiuti – tel. 0342 531644);

5. ai fini dell'applicazione a scala provinciale della l.r. 31/2014, si chiede di esplicitare, attraverso un'integrazione grafico/testuale, il dato quantitativo relativo alla superficie definitivamente sottratta all'uso agricolo, affinché se ne possa tenere in debito conto in sede di adeguamento del PTCP ai criteri regionali di riduzione del consumo di suolo.

Ricordo, infine, che l'eventuale approvazione del progetto comporterà la variante urbanistica, oltre che del PGT comunale, anche del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), essendo le opere in progetto in comune di Chiuro parzialmente ricadenti in ambito agricolo strategico, tutelato ai sensi dell'art. 43 delle norme di attuazione del Piano".

- **COMUNE DI CHIURO e COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA** hanno trasmesso la nota del 20/03/2023 rappresentata nelle premesse;
- **ANAS S.p.A.**, ha trasmesso la nota prot. n. U.1068767 del 9/12/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: "omissis...*si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, nel rispetto delle prescrizioni che seguono da recepire nell'ambito della redazione del progetto esecutivo.*



- Le opere lungo la strada statale dovranno essere realizzate garantendo la circolazione in entrambi i sensi di marcia, attuando eventuali parzializzazioni con chiusura di corsia da effettuarsi in esclusivo orario notturno, al fine di minimizzare i disagi alla circolazione stradale.

- Si dovrà prevedere l'adeguamento della segnaletica verticale in relazione alla variata configurazione dell'intersezione.

- La pavimentazione dei tratti in ampliamento dovrà avere caratteristiche analoghe a quella esistente effettuando il rifacimento del tappeto d'usura per l'intera sezione stradale lungo tutta l'area d'intervento.

L'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Anas S.p.A., che dovrà essere richiesta ai sensi dell'art. 21 del vigente Codice della Strada...omissis..."

- **CMVTG (Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas)** ha trasmesso la nota prot n. 1773 del 19/12/2023 con la quale ha comunicato che "omissis...che nell'area oggetto d'intervento non sono presenti impianti del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas per cui non presenzieremo alla Conferenza di Servizi".
- **S.EC.AM. S.p.A.** ha trasmesso pec prot. n. 429/23/DS del 12/01/2023 con la quale ha trasmesso "omissis...- planimetria generale e relazione dell'intervento di collettamento di Chiuro sul depuratore di Teglio; - estratto dwg del solo tracciato della condotta in pressione prevista, georeferenziato nel sistema UTM32N WGS84, al fine della valutazione delle interferenze con il progetto da voi presentato e per valutare le possibili alternative...omissis..."
- **Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.** ha trasmesso pec del 16/12/2022 con la quale ha comunicato di non avere asset relativi ai propri servizi di distribuzione di energia elettrica o gas metano interferenti nei territori individuati. Pertanto, ha comunicato di non ravvisare la necessità di partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto.
- **2i RETE GAS** ha trasmesso la nota prot. n. U-2023-0034028 del 16/03/2023 omissis... Con riferimento alle opere di cui all'oggetto, la Scrivente Società, in qualità di Ente gestore della rete di distribuzione gas metano nei Comuni di Ponte in Valtellina e Chiuro, analizzato il progetto scaricato dalla piattaforma collaborativa digitale...omissis...



comunica che, come già segnalato nel corso dei sopralluoghi effettuati con RFI, in via Casacce è presente un alimentatore di protezione catodica con relativo contatore ENEL, la testata di un dispersore verticale ed i cavi di collegamento tra alimentatore/dispersore ed alimentatore/condotta del gas, il tutto come rappresentato nello stralcio in calce. Qualora fosse confermato in fase esecutiva che la posizione delle nostre apparecchiature risultasse essere incompatibile con il vostro progetto necessiterà individuare una posizione alternativa per l'alimentatore e contatore ENEL che consenta, per quanto possibile, di preservare il dispersore in quanto di recente realizzazione. In ogni caso bisognerà prevedere la posa di corrugati e pozzi sulla nuova strada in modo da poter ripristinare i collegamenti elettrici tra condotta del gas, alimentatore e dispersore.

Nel caso invece in cui si rendesse necessario spostare tutto l'impianto, dovrete metterci a disposizione gratuitamente una nuova area dove ripristinarlo, precisando che per l'attuale era stata formalizzata una servitù onerosa con i proprietari dei terreni. Puramente a titolo indicativo evidenziamo che la spesa per la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica ammonterebbe a circa 16.000 C.

Da ultimo segnaliamo che in via Adda, in prossimità del collegamento con la nuova strada, è presente una nostra condotta in PE DE90 di 6A specie (0,5 bar), così pure in via Cavour dove è previsto l'allargamento della strada. Ad oggi, senza un picchettamento che evidenzi l'occupazione reale delle aree, non siamo in grado di dire con certezza se possono esserci delle interferenze...omissis...A fronte di quanto sopra, in via, generale e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al progetto”.

CONSIDERATO che:

- **REGIONE LOMBARDIA** ha adottato in data 18/12/2023 la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1534 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis... CONSIDERATO in particolare che, la predetta bozza di Decreto Commissariale evidenzia la volontà del Commissario di procedere all'approvazione del progetto in funzione dell'evento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e delle risorse assentite, disponendo lo stralcio dall'opera dell'intervento di chiusura del suddetto passaggio al livello al Km 9+412 e del percorso ciclopedonale di raccordo dal PL 9+412 al sottopasso ciclopedonale esistente nei pressi della stazione ferroviaria “Chiuro” per la quale i Comuni interessarti non hanno sciolto le osservazioni critiche formulate nell'ambito della Conferenza di Servizi;*



...DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprio il parere rilasciato con nota prot. S1.2023.5904 del 20 marzo 2023 dal Rappresentante Unico di Regione Lombardia in Conferenza di Servizi (ALLEGATO 1);

....

3. di confermare favorevole volontà d'intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi della Legge 8 ottobre 1998, n. 354 in ordine al progetto definitivo in Comune Ponte in Valtellina e Comune di Chiuro - Linea Sondrio-Tirano Km 8+223 - Allargamento ponte via Cavour/prolungamento sottopasso esistente fermata Ponte in Valtellina; Km 8+665 - Sottopasso ciclopedonale/viabilità di collegamento; Km 9+412 - Viabilità di collegamento e collegamento diretto, da realizzarsi in fregio alla sede ferroviaria, con il percorso ciclopedonale esistente attraversante la sede ferroviaria stessa e la S.S. 38 in prossimità della vicina via Adda nell'ambito degli "Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 - Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" di cui all'allegato n. 3 del decreto interministeriale 7 dicembre 2020, secondo gli esiti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria del 21 dicembre 2022 di approvazione del progetto in oggetto;...omissis.."

A seguito della nota del Commissario prot. n. RFI-AD.CS.MT\PEC\P\2024\0000002 del 17/06/2024, il **Presidente** della **Regione Lombardia** ha da ultimo trasmesso la nota prot. n. A.1.2024.05333557 del 20/09/2024 con la quale ha confermato il contenuto della DGR n. XII/1534 del 18/12/2023.

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi,

PRESO ATTO della conferma dell'Intesa già rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1534 del 18 dicembre 2023 da parte della Regione Lombardia, e della successiva nota del Presidente della Regione Lombardia prot. n. A.1.2024.05333557 del 20/09/2024;

Tutto ciò premesso e considerato



DELIBERA

Art. 1

(Conclusiono positiva della Conferenza di Servizi e approvazione del progetto definitivo)

- È adottata la Determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che approva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., le opere sostitutive del passaggio a livello al Km 8+223, con le prescrizioni impartite dalle Amministrazioni nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione come richiamato nella Delibera di Giunta Regionale n. XII/1534 del 18 dicembre 2023 e confermato con la nota del Presidente della Regione Lombardia prot.n. A.1.2024.05333557 del 20/09/2024, in ordine alla localizzazione delle opere di sostituzione del passaggio a livello al Km 8+233, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti;
- per quanto riportato nelle premesse sono stralciate dal presente procedimento le opere sostitutive della soppressione del passaggio a livello al km 9+412;
- preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. XII/1534 del 18 dicembre 2023 e della nota del Presidente della Regione Lombardia prot. n. A.1.2024.05333557 del 20/09/2024, l'approvazione delle opere sostitutive del passaggio a livello al km 8+665 è rimandata ad una successiva ordinanza, da assumersi ai sensi dell'art. 44, comma 1-*quater* del DL 77/2021, una volta svolte da RFI le procedure previste dagli art. 11 e 16 del DPR 327/01.

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 1, la variante urbanistica conseguente all'approvazione del progetto delle opere sostitutive del passaggio a livello al Km 8+223, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.



Art. 3
(formalità - pubblicazioni)

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito internet di FS Italiane.

Gianpiero Strisciunglio